



Servizio Amministrazione e Risorse Umane
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n. 70 del 13/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

RICHIAMATI:

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 2 del 17/05/2021 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 ÷ 2023;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 3 del 17/05/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021÷2023;
- il Decreto Presidenziale n. 11 del 30 novembre 2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020÷2022;

VISTO Decreto Presidenziale n. 17 del 29.12.2020 con il quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2020/2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

VISTO il decreto del Presidente dell'ERSI n. 6 del 01/04/2021 di conferimento ad interim dell'incarico di direttore del Servizio Controllo Analogico e del Servizio Amministrazione e Risorse Umane al Direttore del Servizio Regolazione Ing. Corrado Rossi;

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «**relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati** (di seguito **RGPD**), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

VISTA la Delibera n. 4 del 2018 del Consiglio Direttivo dell'Ersi: "Adozione di Regolamento Ersi di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e visto il dispositivo della medesima delibera che demanda al Direttore Generale la definizione di una procedura di evidenza pubblica, di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento allegato alla stessa, per la designazione obbligatoria del RPD;

VISTI i decreti del Direttore generale n. 20 e 21 del 2018 con cui che ha affidato l'incarico do RPD con durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto.

CONSIDERATO che in data 08.08.2021 scade il contratto sottoscritto con l'attuale Responsabile della Protezione Dati Personale di questo Ente;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), b), L.R. 18 maggio 2021, n. 10 che ha modificato la legge regionale 9/2011 sopprimendo la figura del Direttore Generale di ERSI

VISTO il REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con deliberazione 19 del 30.7.2021 dal Consiglio direttivo di ERSI, che in individua il Presidente di ERSI quale titolare del trattamento dati personali.

VISTO il decreto del presidente di ERSI n. 15 del 6.8.2021 che demanda:

- per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento anche diretto del servizio RDP dell'ERSI (ex art. 37, par. 6, Reg. UE 2016/679) per il periodo di 36 mesi a decorrere dalla stipula del relativo contratto, per un importo massimo di € 12.000,00;
- al Direttore del Servizio Amministrazione e Risorse Umane tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;

VISTE le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD)" adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 (versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017)

CONSIDERATO che questo Ente al momento non ha in organico una figura dotata dei requisiti previsti e sopra richiamati per svolgere le attività connesse alle funzioni e compiti di Responsabile della Protezione dei Dati personali di questo Ente;

CONSIDERATO che questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO che l'ERSI non ha in organico personale idoneo a svolgere le attività connesse alle funzioni e compiti di Responsabile della Protezione dei Dati personali e che il contratto con l'attuale responsabile è scaduto in data 08.08.2021 è necessario fare ricorso all'acquisto di attività di "Responsabile della Protezione dei Dati Personali ERSI - Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)" per la durata di 36 mesi anni per un importo massimo di 12.000,00;

CONSIDERATO quanto previsto dall'Art. 16 dello statuto di questo ENTE che stabilisce *“Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio l'ERSI, nel rispetto dei presupposti, dei principi e dei vincoli previsti dalla normativa sul pubblico impiego, può conferire incarichi, di natura autonoma o coordinata e continuativa, a soggetti esterni.....”*;

CONSIDERATO che per raggiungere l'obiettivo di cui sopra è necessario predisporre tutti gli atti propedeutici per l'affidamento delle attività tecnico specialistico *“Responsabile della Protezione dei Dati Personali ERSI - Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)”* per la durata di due;

TENUTO CONTO che il servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali di cui sopra è disponibile sul Mercato Elettronico della PP.AA. (MEPA) e che per i motivi sopra esposti si giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 ad esperti del settore;

CONSIDERATO che il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l'ERSI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal vigente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

CONSIDERATO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'ERSI.

DATO ATTO che l'incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata ai sensi della normativa vigente, in materie giuridico-economiche e/o tecnico-informatiche con indicazione della relativa votazione conseguita;
- b) conoscenza specialistica della normativa in materia di Protezione dei dati personali desumibile dal possesso di eventuali ulteriori titoli di studio e attività post laurearti (Master, Dottorato di Ricerca, Corsi e attività di perfezionamento) attinenti la materia del Diritto europeo e nazionale alla protezione dei dati personali, nonché da pubblicazioni in materia o da altre esperienze ed incarichi da cui si possa desumere il livello di conoscenza specialistica della disciplina;
- c) esperienza professionale documentata, almeno quinquennale, in materia di protezione dei dati personali ed eventuale iscrizione ad albi e ordini professionali;

- d) Capacità adeguata di tenere corsi di formazione specifici per il personale dell'Ente, desumibile da pregresse esperienze di docenza documentate e da pregresse attività formative e informative svolte (docenza in corsi di formazione e aggiornamento professionale, o in ambito accademico, o relazioni in convegni, conferenze e seminari ecc.);
- e) esperienza, conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche, con particolare riferimento all'ambito pubblico;
- f) esperienza, conoscenza e familiarità con riferimento al funzionamento di Enti pubblici;
- g) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei dati personali;
- h) l'offerta tecnica dovrà essere completata da un'offerta economica che preveda la durata del servizio di 36 mesi.

CONSIDERATA la necessità di procedere in merito provvedendo contestualmente all'impegno di spesa di € 12.000,00 (iva Inclusa);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. 2212 "Spese per gestione e manutenzione applicazioni (Servizi Amministrativi) (Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni") del Bilancio c/e approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/05/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio c/e;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

DI RENDERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE AVVIO alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ordine di acquisto sul Mercato Elettronico delle PP.AA. del "Responsabile della Protezione dei Dati Personali ERSI - Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)" per la durata di 36 mesi e un importo massimo di 12.000,00 euro;

DI DARE ATTO che le attività da acquisire sul Mercato Elettronico della PP.AA. (MEPA) sono quelle descritte in premessa;

DI IMPEGNARE la spesa di € 12.000,00 (iva inclusa) per i motivi di cui sopra che trova la seguente copertura finanziaria:

- sul Cap. 2212 "Spese per gestione e manutenzione applicazioni (Servizi Amministrativi) (Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni") del Bilancio c/e approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/05/2021;

DI DARE ATTO che la spesa sarà specificatamente approvata successivamente alla verifica sul Mercato Elettronico della PP.AA. (MEPA);

 **Il Direttore ad interim**
(Ing. Corrado Rossi)

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento.

 **Il Direttore ad interim**
(Ing. Corrado Rossi)

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)

 **Il Direttore ad interim**
(Ing. Corrado Rossi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 13/08/2021 al 28/08/2021.

L'ADDETTO



Determina R.U. n. 70/2021